

## FONDAV

Fondo Pensione Complementare Personale Navigante di Cabina

Sede legale ed uffici: Piazza Barberini, 52 – 00187 Roma

Telefono: 06/37355418 Telefax: 06/37519629

E-mail: [segreteria.fondav@servprev.it](mailto:segreteria.fondav@servprev.it)

Codice fiscale: 97166130589

Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 131

Da inviare a:

FONDAV

Piazza Barberini, 52

00187 ROMA

### MODULO PER IL REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE

(da utilizzare per ogni singolo versamento anche se effettuato nello stesso anno)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Cell. \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

#### COMUNICA

di aver effettuato il versamento dell'importo di euro \_\_\_\_\_ a titolo di **reintegrazione** dell'anticipazione<sup>1</sup> di euro lordi \_\_\_\_\_, erogata nell'anno \_\_\_\_\_ ed

#### ALLEGA

copia della ricevuta del bonifico disposto il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ sul seguente conto corrente IBAN: IT 07 Z 05000 01600 CC0018630000 intestato a Fondav.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Sotto il profilo fiscale si precisa che il credito di imposta per i versamenti eccedenti il plafond di 5.164,57 euro spetta limitatamente a reintegrazioni di montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007 (dato rinvenibile nel prospetto di liquidazione dell'anticipazione a suo tempo inviato all'interessato).

Viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti".

## FONDAV

### Fondo Pensione Complementare Personale Navigante di Cabina

Sede legale ed uffici: Piazza Barberini, 52 – 00187 Roma

Telefono: 06/37355418 Telefax: 06/37519629

E-mail: [segreteria.fondav@servprev.it](mailto:segreteria.fondav@servprev.it)

Codice fiscale: 97166130589

Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 131

---

### Istruzioni per il reintegro dell'anticipazione

La contribuzione deve essere effettuata esclusivamente tramite **bonifico bancario**. Il bonifico deve obbligatoriamente riportare la seguente **causale**:

#### **Cognome - Nome - Codice Fiscale dell'associato – causale di versamento**

(esempio ROSSI MARIO - RSMRO50C21H501J – reintegrazione anticipazione )

Il bonifico deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il fondo entro il giorno 16 del mese per consentire l'investimento dell'importo con il valore quota del mese stesso.

Qualora la data valuta o data disponibilità per il Fondo sia successiva al giorno 16 del mese, l'investimento del contributo potrà avvenire con il valore quota del mese successivo a quello del versamento.

**Si ricorda la necessità di anticipare agli uffici del Fondo copia del Modulo con allegata ricevuta di disposizione di bonifico rilasciata dalla propria banca, a mezzo fax al numero 06.37.51.96.29.**

#### **Avvertenze**

L'articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 252/2005 prevede che le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La presente disciplina è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti.

I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati dal Fondo in occasione dell'erogazione delle anticipazioni.

In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri nel senso sopra detto.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.